

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2606)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro dei lavori pubblici**

(MANCINI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1967

Ulteriore proroga dei termini della legge 21 ottobre 1950, n. 943 e dell'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, recanti provvedimenti a favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1697, relativo alla costituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte, dava facoltà all'Ente stesso di imporre e di riscuotere per un biennio una tassa portuale di lire 5 per tonnellata metrica sulle merci imbarcate e sbarcate nel bacino portuale Savona-Vado, allo scopo di porre in grado l'Ente medesimo di procurarsi i finanziamenti necessari per dotare il porto delle attrezzature occorrenti e provvedere alla loro gestione.

Nel decreto legislativo anzidetto fu previsto, inoltre, l'obbligo per l'Ente di provvedere alla manutenzione ordinaria ed ai servizi di pulizia ed illuminazione.

Con la legge 21 ottobre 1950, n. 943, (articolo 1) fu concessa all'Ente la facoltà di imporre e di riscuotere, per quindici anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima e fino alla misura massima di lire 15 per tonnellata metrica, l'anzidetta tassa portuale.

La norma veniva successivamente recepita dalla legge 9 febbraio 1963, n. 82, che fis-

sava (articolo 37) al 31 dicembre 1965, il termine entro il quale avrebbe potuto essere esplicata tale facoltà.

L'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943, nel mentre stabiliva l'obbligo per l'Ente portuale di provvedere, per la durata di 15 anni, a decorrere dal 1° luglio 1950, all'esercizio dell'illuminazione portuale e alla pulizia delle calate del porto, prevedeva che i lavori per l'ordinaria manutenzione delle opere portuali avrebbero formato oggetto di apposite convenzioni da stipulare tra l'amministrazione dei Lavori pubblici, di concerto con quella del Tesoro, e l'Ente portuale.

Da tempo è all'esame del Parlamento un disegno di legge con il quale viene istituito l'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte.

Nelle more dell'approvazione dell'anzidetto provvedimento, la legge 23 dicembre 1965, n. 1417, stabiliva la proroga al 31 dicembre 1966 del termine previsto dall'articolo 2 del-

la legge 21 ottobre 1950, n. 943, e di quello stabilito dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Successivamente la legge 29 dicembre 1966, n. 1195, prorogava ulteriormente tale termine al 31 dicembre 1967.

Poichè è prevedibile che l'iter parlamentare del disegno di legge istitutivo del nuovo Ente non possa esaurirsi in un breve periodo di tempo, data la complessità delle norme in esse contenute, e considerata la necessità che l'Ente Savona-Piemonte sia messo in condizione di continuare a svolgere i propri compiti di istituto dopo la data del 31 dicembre 1967, si rende indispensabile stabilire un'ulteriore proroga dei termini anzidetti di un altro anno.

È stato pertanto, predisposto l'allegato disegno di legge che disciplina tale proroga.

Nessun maggiore onere finanziario verrà a derivare per lo Stato dall'attuazione del disegno di legge stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1967 stabilito dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1966, n. 1195, per l'applicabilità in favore dell'Ente portuale Savona-Piemonte della tassa, non superiore a lire 15 per ogni tonnellata metrica, sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Savona e Vado Ligure, è ulteriormente prorogato di un anno.

### Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1968 l'Ente portuale Savona-Piemonte provvede all'esercizio dell'illuminazione e della pulizia del porto, con le modalità di cui all'articolo 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 943.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.